

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

64.

SEDUTA DI LUNEDÌ 6 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FORNASARI ed altri: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per il corpo della Guardia di finanza (3456)	3
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 9, 10
Disegno e proposta di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):		COLONI SERGIO	10
Interventi straordinari per l'adeguamento del- le infrastrutture demaniali della guardia di finanza alle esigenze operative (3583);		COMIS ALFREDO, <i>Relatore</i>	3
		ERMELLI CUPELLI ENRICO	10
		FABRI ORLANDO	10

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1986

PAG.	PAG.		
GEREMICCA ANDREA	6	FIORET MARIO	29
GUARRA ANTONIO	10	GUERRINI PAOLO	30
SCOVACRICCHI MARTINO	10	PARIGI GASTONE	15, 19, 21, 30
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i>	3, 5, 6, 9	POLESELLO GIAN UGO	31
TIRABOSCHI ANGELO	10	REBULLA LUCIANO, <i>Relatore</i> ...	12, 16, 23, 25, 26
Proposte di legge (Seguito della discussione e ap- provazione):		RINALDI LUIGI	23, 32
ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI: Integrazione del- l'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante i provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446);		SANTUZ GIORGIO, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	20 23, 25, 26, 27, 32
BARACETTI ed altri: Norme per il completamen- to della ricostruzione nelle zone terremot- ate del Friuli (2738);		SCOVACRICCHI MARTINO	31
SANTUZ ed altri: Interventi per il completamen- to della ricostruzione nelle zone della regio- ne Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (3355);		SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i>	16, 17, 18
PARIGI ed altri: Interventi a favore dei terremot- ati della regione Friuli-Venezia Giulia col- piti dal terremoto del 1976 (3435)	11	TIRABOSCHI ANGELO	29
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	11, 12, 16 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 33	Votazione segreta:	
BARACETTI ARNALDO	28	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	33
BREDA ROBERTA	30	Proposta di legge (Rinvio)	
DI RE CARLO	30	Senatori FABBRI ed altri: Reperimento di una idonea sede per l'Archivio di Stato di Ro- ma e assegnazione in uso del Palazzo della Sapienza al Senato della Repubblica (<i>Ap- provata dalla VIII Commissione permanen- te del Senato</i>) (4010)	33
ERMELLI CUPELLI ENRICO	28	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente, Relatore</i>	33
		Proposta di legge (Rinvio):	
		Senatore FRANZA: Intervento straordinario a fa- vore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamen- to della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (<i>Ap- provata dal Senato</i>) (3555)	34
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	34
		Sull'ordine dei lavori:	
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	34

La seduta comincia alle 17.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che i deputati Astone, Balzardi, Bonetti Mattinzoli, Bosco Bruno, Bulleri, Caria, Chella, Columba, Ferrarini, Forner, Foti, Jovannitti, Lodigiani, Medri, Piermartini e Satanassi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rinaldi, Orsini Gianfranco, Guerrini, Coloni, Gasparotto, Scovacricchi, Martellotti, Bassanini, De Carli, Parigi, Fioret, Cuffaro, Breda, Di Re, Tiraboschi e Baracetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per l'adeguamento delle infrastrutture demaniali della Guardia di finanza alle esigenze operative (3583); e della proposta di legge Fornasari ed altri: programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per il corpo della Guardia di finanza (3456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per l'adeguamento delle infrastrutture demaniali della Guardia di finanza alle esigenze operative »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fornasari ed altri: « Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per il corpo del-

la Guardia di finanza », nel testo unificato dal comitato ristretto.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali in data 2 ottobre ci ha inviato il seguente parere: « Parere favorevole con la seguente osservazione: all'articolo 4, comma 4, si sottolinea l'opportunità di chiarire che, qualora gli organi ivi previsti non si pronuncino nel termine prestabilito, il silenzio tenuto valga come silenzio assenso ».

La V Commissione bilancio ci ha inviato, sempre in data 2 ottobre il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che all'articolo 1 e all'articolo 9 la spesa complessiva di 700 miliardi sia riferita al periodo 1986-1991 ».

Possiamo quindi proseguire l'esame del testo unificato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare la Commissione lavori pubblici ed il suo presidente per la sensibilità dimostrata nell'esaminare celermente l'iniziativa governativa relativa alle infrastrutture demaniali della Guardia di finanza. Si tratta di un piano di edilizia finanziaria con la quale il Ministero delle finanze intende operare in settori specifici. Desidero dare alcune informazioni all'onorevole Bonetti che nella seduta scorsa chiedeva di conoscere come funzionasse la Commissione per l'assegnazione degli alloggi alla Guardia di finanza.

Faccio presente che esiste presso ogni regione una commissione rappresentativa delle quattro categorie di cui si compone la Guardia di finanza, e cioè ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanziari. Tale commissione esamina le domande presentate e, sulla base dei criteri previsti in un apposito regolamento, attribuisce alle domande il punteggio. In particolare, il regola-

mento prevede che possa conseguire l'assegnazione di un alloggio il militare che possieda i seguenti requisiti: non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento su un alloggio, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; non abbia ottenuto l'assegnazione — nel territorio dello Stato — in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o finanziamento agevolato di enti pubblici; non si trovi a meno di due anni dalla data del congedo. Il regolamento prevede, inoltre, che all'assegnazione degli alloggi si provveda mediante concorso indetto dai comandi competenti (comando di presidio della Guardia di finanza di Roma per i militari in attività del servizio nelle sedi di Roma ed Ostia, comando della legione competente per territorio per i militari in sede esterna); che i comandi interessati istruiscano le domande e le inoltrino, con i punteggi attribuiti, in via provvisoria, alle commissioni competenti per l'assegnazione degli alloggi; che i comandanti dei reparti di cui sopra nominino le commissioni per l'assegnazione, composte da militari suddivisi per categoria: ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanziari; che le graduatorie vengano compilate sulla base di un indice economico, che si ricava mediante una serie di operazioni analiticamente descritte; che per la predisposizione della graduatoria finale si tenga conto del carico di famiglia dell'interessato e di altre situazioni predeterminate; che la graduatoria definita dalla Commissione venga inviata al comando competente per l'ulteriore comunicazione ai concorrenti; che i requisiti che danno titolo all'assegnazione dell'alloggio debbano permanere durante il periodo di godimento della concessione e che la stessa debba essere revocata al verificarsi di particolari situazioni. È evidente che l'assegnazione degli alloggi effettuata in questa maniera non comporta alcun potere discrezionale, dovendo rispondere a criteri molto obiettivi. Risulta, altresì, chiaro che i finanziari che non hanno famiglia difficilmente riescono ad avere un alloggio. Per costoro il problema viene risolto ospi-

tandoli nelle caserme del Corpo della Guardia di finanza.

Per quanto si riferisce al numero degli alloggi in concessione, preciso che assommano a 224.

ALFREDO COMIS, *Relatore*. Signor presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con l'approvazione di questo provvedimento la nostra Commissione dimostra ancora una volta la capacità del Parlamento di rispondere alle esigenze della popolazione, nella fattispecie particolare, alla richiesta di un ammodernamento complessivo del patrimonio infrastrutturale della Guardia di finanza e della costruzione di alloggi di servizio. Il disegno di legge prevedeva un piano di 480 miliardi nel quinquennio 1986-1989, mentre la proposta di legge n. 3456 prevedeva uno stanziamento globale di 700 miliardi. Nella relazione svolta sui due provvedimenti avevo sottolineato come lo stanziamento della proposta di legge parlamentare mi sembrasse più adeguato alle finalità della legge. Il Comitato ristretto ha convenuto su questo punto, raccogliendo il parere favorevole della V Commissione bilancio che ha permesso l'elevazione dello stanziamento spostando il periodo interessato al 1991. Preannuncio, pertanto, un emendamento che recepisce il suddetto parere.

La I Commissione affari costituzionali, inoltre, facendosi carico dei problemi tante volte qui dibattuti in ordine alle celerità delle procedure autorizzatorie, ha emesso parere favorevole, sottolineando l'opportunità di chiarire che i pareri richiesti per il programma debbono considerarsi resi in senso favorevole, qualora non siano stati omessi nel termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del testo del Comitato ristretto. Ci si è, in sostanza, preoccupati di far sì che le decisioni di spesa si tramutino velocemente in opere, cercando di ovviare al problema dei residui passivi di stanziamento che di anno in anno si va facendo sempre più grave. Preannuncio, di conseguenza, un emendamento all'articolo 4 testo ad aggiungere, al termine del comma 4, il seguente periodo: « Decorso tale ter-

mine il parere, l'autorizzazione o il nulla-osta si intende reso in senso positivo ».

Per quanto riguarda le perplessità sollevate dall'onorevole Bonetti in ordine alla ripartizione delle risorse tra alloggi ed altri tipi di strutture, desidero, altresì, far presente come questa non possa che essere contenuta nel programma da predisporre secondo le modalità di cui all'articolo 2, che prevedono la partecipazione degli organi di rappresentanza militare. Su tale programma, peraltro, le commissioni sono chiamate ad esprimere il loro parere.

Per quanto riguarda le altre perplessità relative alla sanatoria delle disposizioni progressse in materia di canoni e alle rappresentanze del Corpo nella fase di elaborazione del regolamento, ritengo che il testo predisposto sia non solo chiaro, ma sufficientemente garantista.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1990 affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative della Guardia di finanza, un programma straordinario quinquennale di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti del Corpo, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

2. Su indicazione del Comando generale della Guardia di finanza nei primi tre anni di applicazione della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.

Il relatore ha presentato, in conformità del parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 1986-1990 con le parole: 1986-1991.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del comando generale del corpo della Guardia di finanza che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali funzionali e di sicurezza nonché alla definizione di questi ultimi.

2. Il programma è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro 30 giorni dalla sua assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.

3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma di cui alla presente legge con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

(È approvato).

ART. 3.

1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del comando generale del corpo della Guardia di finanza, in deroga alle norme vigenti.

2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del comando generale della guardia di finanza.

2. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del corpo della guardia di finanza sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

4. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta.

5. Ai fini del precedente comma, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

6. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segre-

te ai fini dell'articolo 5, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Il relatore ha presentato, in conformità del parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Aggiungere al termine del quarto comma le seguenti parole: « Decorso tale termine il parere, l'autorizzazione, o il nulla osta si intende reso in senso positivo ».

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole.

ANDREA GEREMICCA. Preannuncio, a nome del gruppo comunista, l'astensione su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 5, 6, 7 ed 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato utilizzando anche aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero dei comuni, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

(È approvato).

ART. 6.

1. Gli emendamenti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

(È approvato).

ART. 7.

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale della Guardia di finanza, i criteri per la classificazione degli alloggi, di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui al successivo articolo.

(È approvato).

ART. 8.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente norme per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanziari degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 7. Le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla sua composizione ed al reddito del nucleo familia-

re, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio in arrivo in una nuova sede, la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di Commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze — Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze — Guardia di finanza, di altri alloggi, per il personale del Corpo.

2. Il consiglio centrale di rappresentanza — Sezione Guardia di finanza — è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e delle allegare tabelle:

ART. 9.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1990. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.

2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione, dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fi-

ni degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

3. All'onere di cui al precedente comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza ».

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze — Rubrica 6 — Corpo della Guardia di finanza è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopprimere alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indi-

cati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministero del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del fondo stesso è fissata in lire 6 miliardi, costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli, indicati nell'allegata tabella B, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986.

7. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

ELENCO INDICANTE I CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI I PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE ISCRITTO AL CAPITOLO

- Capitolo n. 3005 — Indennità missione personale militare ecc.
- Capitolo n. 3006 — Indennità missione all'estero personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3008 — Indennità trasferimento personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3011 — Indennità ed assegni vari personale militare, ecc.
- Capitolo n. 3012 — Indennità di rischio, ecc.
- Capitolo n. 3094 — Indennità e spese di viaggio per servizi collettivi, ecc.
- Capitolo n. 3096 — Viveri ed assegni vitto, ecc.
- Capitolo n. 3097 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc.
- Capitolo n. 3098 — Fitto locali ed oneri accessori.
- Capitolo n. 3099 — Spese per arruolamento, ecc.
- Capitolo n. 3100 — Spese per campi, esercitazioni militari, ecc.
- Capitolo n. 3101 — Spese per l'addestramento, ecc.
- Capitolo n. 3102 — Spese per manutenzione infrastrutture, ecc.
- Capitolo n. 3103 — Spese per manutenzione rete metallica al confine, ecc.
- Capitolo n. 3104 — Spese per il servizio auto-moto-ciclistico.
- Capitolo n. 3105 — Acquisto natanti ed aerei, ecc.
- Capitolo n. 3106 — Spese di esercizio dei servizi navale ed aereo, ecc.
- Capitolo n. 3107 — Spese per il servizio trasmissioni, ecc.

Segue: TABELLA A.

- Capitolo n. 3108 — Acquisto armi e munizioni, ecc.
 Capitolo n. 3109 — Acquisto materiale di casermaggio, ecc.
 Capitolo n. 3110 — Spese per il servizio sanitario, ecc.
 Capitolo n. 3111 — Spese per acquisto e mantenimento cani, ecc.
 Capitolo n. 3113 — Spese per i servizi tipografici, ecc.
 Capitolo n. 3114 — Canoni d'acqua ed energia elettrica, ecc.
 Capitolo n. 3115 — Combustibili per riscaldamento, ecc.
 Capitolo n. 3116 — Educazione fisica e sportiva, ecc.
 Capitolo n. 3117 — Spese generali, ecc.
 Capitolo n. 3119 — Assistenza morale e benessere, ecc.
 Capitolo n. 3122 — Spese d'ufficio e postali, ecc.
 Capitolo n. 3123 — Spese per mantenimento finanziari internati, ecc.
 Capitolo n. 3127 — Spese confezionamento campioni di benzine, ecc.
 Capitolo n. 3128 — Spese per l'informatica, ecc.
 Capitolo n. 3130 — Spese per il controllo sui beni viaggianti.
 Capitolo n. 3134 — Spese telefoniche.
 Capitolo n. 3221 — Provvidenze al personale militare, ecc.
 Capitolo n. 3225 — Contributi a circoli e mense, ecc.

TABELLA B.

ELENCO INDICANTE I CAPITOLI DEL BILANCIO DELLA
 GUARDIA DI FINANZA DAI QUALI POSSONO OPERARSI I PRE-
 LEVAMENTI PER COSTITUIRE LA DOTAZIONE DEL FONDO A
 DISPOSIZIONE

- Capitolo n. 3005 — lire 1.000 milioni
 Capitolo n. 3097 — lire 2.000 milioni
 Capitolo n. 3098 — lire 500 milioni
 Capitolo n. 3104 — lire 500 milioni
 Capitolo n. 3106 — lire 500 milioni
 Capitolo n. 3107 — lire 500 milioni
 Capitolo n. 3108 — lire 500 milioni
 Capitolo n. 3109 — lire 500 milioni

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: 1986-1990 con le altre: 1986-1991.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo e le tabelle allegate con la modifica testé apportata.

(Sono approvati).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Propongo di adottare il seguente titolo:

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Sono favorevole al provvedimento a nome del gruppo repubblicano.

ORLANDO FABBRI. Signor presidente, intendo brevemente preannunciare il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo comunista, nonostante alcuni marginali rilievi che tuttora sussistono per quanto riguarda l'articolato, ma che non impediscono di dare il nostro assenso. Si tratta infatti di un testo al quale abbiamo attivamente lavorato e che abbiamo contribuito a rendere più completo. Il provvedimento si viene ad aggiungere al pacchetto di disegni o proposte di legge *in itinere* o già approvati, che riguardano i vari comparti delle forze armate e i delicati problemi connessi al funzionamento di queste ultime, tra i quali non secondari sono quelli legati alle strutture in genere e agli alloggi di servizio in particolare. Noi ci auguriamo che l'approvazione del provvedimento segni l'avvio di una significativa ristrutturazione del delicatissimo comparto, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto il profilo di una migliore condizione per chi in esso opera al servizio del pubblico interesse.

SERGIO COLONI. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana. In effetti, il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria è quanto mai importante e urgente. Ricordo che in questa legislatura abbiamo provveduto ad avviare il potenziamento del personale con l'aumento della dotazione organica di 800 unità. Speriamo che il concorso si possa concludere e possa essere ammesso nell'organico dell'amministrazione finanziaria questo ingente numero di dipendenti. Un discorso altrettanto importante è quello relativo alle infrastrutture, necessarie per assicurare un'adeguata sistemazione del personale che opera nelle zone di confine e disagiate e che anche all'interno del paese si trova ad affrontare spesso gravi difficoltà di ordine logistico. Significativo è l'aumento dello stanziamento che è stato previsto. L'amministrazione ha in definitiva la possibilità di predisporre un programma concreto, che speriamo possa essere portato effettivamente a termine nell'ambito dei sei anni previsti.

ANTONIO GUARRA. Preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale.

ANGELO TIRABOSCHI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista, dando al Governo atto della sensibilità dimostrata a favore della Guardia di finanza.

MARTINO SCOVACRICCHI. Preannuncio anch'io il voto favorevole del gruppo socialdemocratico al provvedimento.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta, dopo lo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge Ermelli Cupelli e Tiraboschi: Integrazione dell'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, riguardante i provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche (1446); Baracetti ed altri: Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli (2738); Santuz ed altri: Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (3355); Parigi ed altri: Interventi a favore dei territori della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 (3435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ermelli Cupelli e Tiraboschi: « Integrazione dell'articolo 20 della legge 11 Novembre 1982, n. 828), riguardante i provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche »; Baracetti ed altri: « Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli »; Santuz ed altri: « Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 »; Parigi ed altri: « Intervento a favore dei territori della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

« all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra "77 miliardi" con la cifra "75 miliardi" e la cifra "188 miliardi" con la cifra "190";

all'articolo 2, sostituire la parola "spesa" con le seguenti: "concessione di un contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia"; sostituire le parole "periodo 1986" con le seguenti "periodo 1987"; sostituire le parole "per il 1986" con le seguenti: "per il 1987"; e le parole: "gli anni 1987-1988"

con le seguenti: "l'anno 1988"; sopprimere infine il comma 2;

all'articolo 4, comma 3, sostituire la parola "predisposto" con la seguente "preposto" e le parole: "sono stanziati" con le seguenti: "è riservata la quota di"; sopprimere il comma 4;

all'articolo 5: dopo "1988" aggiungere la frase "per la concessione di un contributo speciale";

all'articolo 8, comma 1, sostituire "1986-1991" con "1987-1991" e aggiungere la frase "Le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi"; sopprimere il comma 2;

all'articolo 9, sostituire: "1986-1991" con: "1987-1991";

all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

all'articolo 29, sostituire il comma 2 con il seguente: "Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 nell'anno 1988";

all'articolo 30, sostituire il comma 1 con il seguente: "Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della SGS Grosseto-Fano, valutati in lire 35 miliardi, nonché per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, valutati in lire 40 miliardi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1988, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989. Le quote di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 fanno carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n 505 dello stato di

previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1986 e corrispondenti per gli anni successivi".

Sopprimere il comma 2.

L'articolo 37, comma 1 venga riformulato come segue: "All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988 salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29 comma 1 e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione della zona della regione Friuli-Venezia Giulia colpita dal terremoto' e quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso medesimo stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Difesa del suolo' " ».

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Ritengo che il parere della Commissione bilancio — un parere articolato e complesso — sostanzialmente risponda ad una necessità puramente tecnica per gran parte delle modifiche richieste. Proponendo degli emendamenti, ho recepito le proposte della Commissione bilancio, ad eccezione di un'indicazione, riferita all'articolo 2, in cui si sostiene la necessità di concedere un contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia. A mio avviso, tale indicazione non rientra nelle competenze specifiche della Commissione bilancio ed inoltre pone alcuni problemi di rilevanza costituzionale, riguardando un bacino interregionale e quindi di competenza dello Stato e della regione. In merito, ho proposto un emendamento che corregge questa « svista » della Commissione bilancio, nel rispetto pieno dei profili finanziari e di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento della opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 835 miliardi di lire per il periodo 1986-1990 dei quali lire 77 miliardi per il 1986, 100 miliardi per il 1987 e 188 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546 ed 11 novembre 1982, n. 828.

2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: 77 miliardi con la cifra: 75 miliardi e la cifra: 188 miliardi con la cifra: 190 miliardi.

1. 1.

All'articolo 1, aggiungere al comma 1, dopo la parola: opere le seguenti: di competenza statale e regionale.

1. 2.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Al fine di completare le opere di sistemazione idrogeologica del bacino inter-regionale del Tagliamento di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1986-1991, dei quali 20 miliardi per il 1986 e lire 40 miliardi per gli anni 1987-1988.

Di tale somma una quota di lire 60 miliardi è riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.

2. All'onere di cui al comma 1 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa 1986 del Ministero del tesoro, voce « Difesa del suolo » e relativa previsione ai fini del bilancio triennale.

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ad esclusione della concessione di un contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 sostituire le parole: periodo 1986 con le seguenti: periodo 1987; sostituire le parole: per il 1986 con le seguenti: per il 1987 e le parole: gli anni 1987-1988 con le seguenti: l'anno 1988; sopprimere il comma 2.

2. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di intervenire a favore di soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) gli immobili siano compresi in zone classificate sismiche con S=12 o in Comuni classificati disastri ai sensi della vigente legislazione regionale;

b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;

c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.

2. È riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di quelli di culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché di quelli di interesse storico-artistico, di cui alla legge 24 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di 85 miliardi di lire nel periodo 1986-1991.

2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in 5 miliar-

di per il 1986 e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Pordenone ed Udine di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano predisposto dal Ministero degli Interni, sono stanziati 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al primo comma da ripartire nel periodo 1987-1991.

4. Le quote relative a ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in 2 miliardi.

Il relatore, onorevole Rebutta, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: di quelli di culto con le seguenti: dei complessi edilizi adibiti al culto.

4. 1.

All'articolo 4 dopo il comma 1 aggiungere il seguente periodo: In ogni progetto è computato per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

4. 2.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: nelle province di Pordenone ed Udine con le parole: nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia.

4. 3.

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola: predisposto con la seguente: preposto e le parole: sono stanziati con le seguenti: è riservata la quota di; sopprimere il comma 4.

4. 4.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per gli anni 1987 e 1988 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del centro e per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta contro i tumori nell'area regionale.

Il relatore, onorevole Rebutta, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, dopo 1988 aggiungere la frase: per la concessione di un contributo speciale.

5. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché per i concorsi di cui al successivo articolo 7 è autorizzata la spesa di 90 miliardi di lire nel periodo 1986-1991.

2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in 5 miliardi per il 1986 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi suddetti, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in

Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.

2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto, e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

L'onorevole Parigi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, dopo le parole: Il ministro per i beni culturali e ambientali provvede *aggiungere:* ai sensi e per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1977, n. 546.

7. 1.

GASTONE PARIGI. I fondi utilizzati dalla regione per il centro storico di Venzone provengono dalla soprintendenza ai monumenti di Trieste che, in base alla legge regionale n. 53 del 1984, articolo 44, devono essere destinati al restauro degli immobili artistici di proprietà privata. Restauro, e non ricostruzione; mentre nel caso del centro storico di Venzone si è trattato di una ricostruzione vera e propria, dato che il centro stesso è stato spazzato via dalle ruspe comunali, dopo il terremoto. Data la provenienza dei fondi (soprintendenza) ed il loro possibile utilizzo (restauro), la destinazione a « ricostruzione » è del tutto illegittima, sicché si è venuta a creare una macroscopica ingiustizia nei confronti dei cittadini posti al di fuori dell'area « centro storico » di Venzone. A seguito di questa distorta applicazione, si è verificato che i palazzi ricostruiti e molto surrettiziamente fatti apparire restaurati — con volume di 3 mila-5 mila metri cubi — resterebbero di proprietà privata. Si è confuso, un po' per la fretta, un po' per l'emozione, il concetto della ricostruzione con quello della ristrutturazione (che sono fondamentalmente diversi dal punto di vista pratico, materiale e giuridico). Se non verrà accolto il nostro emendamento, voteremo contro l'articolo 7.

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Parigi 7. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle ss. 52 Carnica, ss. 552 di Monte Rest e ss. 355 di Val Degnano, nonché per gli interventi sulla ss. 13 Pontebbana, di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1986-1991.

2. All'onere di lire 5 miliardi per il 1986 si provvede a valere sul capitolo n. 505 dello stato di previsione per la spesa del medesimo anno dell'ANAS, mentre all'onere di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988, si provvede utilizzando corrispondente quota della proiezione iscritta ai fini del bilancio triennale della voce difesa del suolo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il 1986 del Ministero del tesoro.

Il relatore, onorevole Rebutta, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire: 1986-1991 con: 1987-1991 e aggiungere la frase: le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi; sopprimere il comma 2.

8. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

1. Ai fini della realizzazione d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti nel Gemonese, nel Canal del Ferro, Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria nonché di strutture per lo scambio merci strada-rotaria, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1986-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Il relatore, onorevole Rebutta, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, sostituire: 1986-1991 con 1987-1991.

9. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebutta, 9. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato, di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 è destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio e alla realizzazione della circoscrizione di Udine.

2. Con lo scopo di utilizzare il potenziale superiore di trasporto derivante dal rinnovamento della ferrovia Udine-Tarvisio, alla regione Friuli-Venezia Giulia viene assegnato un contributo straordinario di lire 15 miliardi, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia ad essa collegata. Tali interventi saranno realizzati d'intesa con le ferrovie dello Stato e verranno disciplinate da apposita legge regionale.

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: al raddoppio del ponte ferroviario sul Tagliamento di Casarsa della Delizia nonché per una quota di 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

10. 1.

All'articolo 10, sopprimere il comma 2.

10. 2.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

1. Per l'attuazione dei programmi dell'edilizia dell'università di Udine, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facoltà di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987, e lire 17 miliardi per l'anno 1988.

2. Il programma edilizio di cui al comma 1 dovrà essere formato sentito il comune di Udine, il quale provvederà secondo del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.

3. Al consorzio per la costruzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine è assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

4. All'università degli studi di Udine è consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.

5. Al fine di assegnare all'università degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescin-

dere dalle modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'università di Udine nel quadro delle disponibilità di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della suddetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 4, premettere le seguenti parole:

4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle università del Friuli-Venezia Giulia è consentito.

11. 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione del-

lo scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.

2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.

(È approvato).

ART. 13.

Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1985, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

(È approvato).

ART. 14.

Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a società, imprese di costruzioni o loro consorzi.

L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(È approvato).

ART. 15.

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti e, per il tempo

strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione ».

(È approvato).

ART. 16.

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma lettere a) e b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

GASTONE PARIGI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro l'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

ART. 17.

1. I comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, numero 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986 abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6 e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà — calcolato per difetto — delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alle necessità da soddisfare. Per altro qualora sia stata chiesta una sola uni-

tà lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposta per un posto.

2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai Consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo, la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

4. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. La lettera a) dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente:

« a) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonché le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai

contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi ».

2. Il comma 1-*octies* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 è sostituito dal seguente:

« 1-*octies*. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà comunque a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione ».

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18 sopprimere il comma 2.

18. 1.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo

sostituite dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione su terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/PRES e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

Tutti gli atti di cui al comma precedente sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, al comma 1, aggiungere, all'inizio, le parole: Le disposizioni e.

19. 1.

L'onorevole Parigi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, comma 2, dopo le parole: interventi di pubblica utilità aggiungere le seguenti: e siano stati eseguiti ai sensi e per le finalità di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

19. 2.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento 19. 1 e contrario all'emendamento 19. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Parigi 19. 2.

(È respinto).

GASTONE PARIGI. Intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. Uno solo dei tanti riordini fondiari eseguiti da alcuni consorzi è stato approvato dalla commissione dei giurisperiti; gli altri, pur eseguiti, o non sono stati presentati o sono stati respinti dalla commissione stessa. Ciò significa che si opera al di fuori della normativa che regola l'intera materia (regio decreto n. 215 del 1933), con la conseguenza di abnormi situazioni. Infatti, si coltivano terreni non ancora di proprietà; si effettuano operazioni di compravendita senza il controllo delle autorità regionali, si manifestano frequenti casi di occupazione provvisoria di illegittimo esproprio; si determinano disparità nel trattamento fiscale a fronte di identici trasferimenti. A proposito di disparità di trattamento fiscale, in forza di questo articolo « chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato »! Sono molti quelli che hanno pagato l'Invim, e quelli che effettueranno i trasferimenti da oggi, invece, l'Invim non la pagheranno.

Per questi motivi il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli 20, 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

1. I termini di cui all'articolo 5, 1-*quater* e 1-*septies*, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Il termine di cui all'articolo 41-*ter* del decreto legge 18 settembre 1976 n. 648,

convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

(È approvato).

ART. 21.

1. Nell'ambito del Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.

2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla regione e il Ministro per le finanze, adotta i necessari decreti di trasferimento.

3. La regione regolerà con propria legge il passaggio dei beni trasferiti, ai sensi del presente articolo, al patrimonio dei Comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

(È approvato).

ART. 22.

1. Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione delle quali sia stata curata direttamente dai Comuni indicati dall'articolo 1 della presen-

te legge ovvero dalla Regione la licenza o concessione edilizia d'autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, sempreché dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

2. La regolarità e la conformità di cui al comma 1 è attestata dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 23.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, è concesso alla regione medesima ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.

2. Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.

3. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 17 marzo 1973 n. 205 sono soppresse le parole « nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, degli edifici del culto e delle mense dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici delle Marche e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982 è concesso alla regione Marche ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 70 miliardi, nel periodo 1987-1991, di cui lire 15 miliardi da destinare alla provincia di Ancona, lire 30 miliardi alla provincia di Macerata e lire 25 miliardi alla provincia di Ascoli-Piceno, dei quali lire 7 miliardi per interventi di risanamento nel centro storico del capoluogo.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1987 e lire 5 miliardi per il 1988.

3. La regione individua gli investimenti da finanziare e le quote annuali da assegnare alle singole province.

Gli onorevoli Rinaldi, Tiraboschi, Guerrini e Ermelli Cupelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: della mensa dell'ERSU di Ancona con le parole: della mensa dell'ERSU di Ancona facente parte del polo universitario di Torrette.

24. 1.

All'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: degli edifici del culto con le parole: dei complessi edilizi adibiti al culto.

24. 2.

Gli onorevoli Rinaldi e Guerrini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24, comma 1, dopo le seguenti parole: edifici del culto, aggiungere le parole: e locali di servizio annessi allo stesso adibiti.

24. 3.

LUIGI RINALDI. Ritiro questo emendamento, signor presidente.

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 24. 1 e 24. 2.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti Rinaldi 24. 1 e 24. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi 24. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rinaldi 24. 2

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 25, 26, 27 e 28 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona nonché al restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-1990, da iscriversi sul bilancio del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Le relative quote sono determinate in lire 3 miliardi per il 1986, lire 6 miliardi per il 1987 e lire 6 miliardi per il 1988.

(È approvato).

ART. 26.

1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-

legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 e del quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, assegna alla Regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.

3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 27.

1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, può essere esercitata anche nel caso in cui si tratti di singole unità immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tal caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facoltà di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi.

2. La delega prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, può essere rilasciata anche ai soggetti incaricati dalla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e in tal caso sono previste le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge.

3. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 18

del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è ridotta al 50 per cento.

4. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati nella determinazione dell'equo canone si dovrà tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

(È approvato).

ART. 28.

1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.

3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12 lettera b) della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 in sede di riparto annuale dei fondi stessi.

2. Al completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita da movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, il cui onere è valutato in complessive lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello

stato di previsione del Tesoro all'uopo utilizzando in ragione di lire 10 miliardi per il 1986, lire 20 miliardi per il 1987, lire 34 miliardi per il 1988 l'accantonamento « Difesa del suolo ».

3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite da movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.

4. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, ultimo comma, della medesima legge per quanto concerne la acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.

Il relatore, onorevole Rebullà, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 29, sostituire il comma 2 con il seguente:

Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987, e lire 39 miliardi nell'anno 1988.

29. 1

Gli onorevoli Martellotti, Ermelli Cupelli, Trappoli, Rinaldi, Guerrini e Tiraboschi hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 29. 1, dopo le parole: di Ancona, aggiungere le seguenti: nonché per interventi urgenti di consolidamento

della rupe e del centro storico di S. Leo per l'importo di lire 5 miliardi.

0. 29. 1.

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al subemendamento Martellotti ed altri 0. 29. 1.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo dichiara favorevole al subemendamento Martellotti ed altri 0. 29. 1 e all'emendamento del relatore 29. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Martellotti 0. 29. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della ss 77 e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della SGS Grosseto-Fano, nonché per la realizzazione del raddoppio della ss 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, è autorizzata la spesa di lire 95 miliardi.

All'onere di 20 miliardi per il tratto di Muccia-Colfiorito, di lire 35 miliardi per la Mercatello-Selci, e all'onere di lire 40 miliardi per la ss 16 si provvede quanto a lire 45 miliardi con la riduzione del capitolo 505 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1986-1988, quanto a lire 50 miliardi riducendo lo stanziamento al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'accantonamento « difesa del suolo », in ragione di lire 10 miliardi

per il 1986 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988.

Ai fini di assicurarne il completamento, le predette vie di grande comunicazione, che rivestono carattere di priorità, saranno finanziate ai sensi della legge n. 531 del 1982 e i relativi programmi triennali di attuazione.

Il relatore, onorevole Rebulla in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 30, sostituire il primo comma con il seguente:

Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della SGS Grosseto-Fano, valutati in lire 35 miliardi, nonché per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, valutati in lire 40 miliardi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989. Le quote di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 fanno carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Sopprimere il comma 2.

30. 1.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 31, 32 e 33 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991 dei quali lire 3 miliardi per il 1987 e lire 8 miliardi per il 1988.'

2. L'utilizzazione dei fondi avviene secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

(È approvato).

ART. 32.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza d'Armi.

2. Il prezzo viene determinato dall'ufficio tecnico erariale.

(È approvato).

ART. 33.

1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale è autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per i 1987 e 2 miliardi per il 1988.

2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usu-

fruire, in alternativa all'indennità di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalità della legge 2 maggio 1983, n. 156 e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano fino al 31 dicembre 1990.

Il relatore, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 34 dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: nelle regioni Friuli e Marche.

34. 1.

LUCIANO REBULLA, *Relatore*. Credo che si sia trattato di un errore materiale, in quanto le disposizioni dell'articolo 34 debbono applicarsi soltanto alle regioni Marche e Friuli-Venezia Giulia e non, come sembra dal testo che abbiamo al nostro esame, a tutte le regioni italiane.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole alla precisazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 34. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 35 e 36 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.

(È approvato).

ART. 36.

1. L'azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma decimo dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporti urbani per il collegamento della città con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 100 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986, 1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriori interventi

per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 37, il comma 1 è così sostituito:

All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988 salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, comma 1, e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione della zona della regione Friuli-Venezia Giulia colpita dal terremoto » e quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e a lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso medesimo stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento « Difesa del suolo ».

37. 1.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore 37. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento accettato dal Governo 37. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 38.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Propongo di adottare il seguente titolo:

Disposizioni per il completamento della ricostruzione nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor presidente, l'articolato che ci accingiamo ad approvare si muove in linea con la filosofia di fondo che ha animato i precedenti provvedimenti per le zone terremotate del Friuli e delle Marche: in sostanza non si tratta solo di andare a completare le opere di ricostruzione, superando in modo compiuto i danni arrecati dagli eventi calamitosi, ma si coglie l'occasione della ricostruzione per innescare un rinnovato processo di sviluppo. La consistenza degli stanziamenti sta a sottolineare la interconnessione esistente fra i due aspetti, ribadita anche nel provvedimento al nostro esame. Le somme stanziare e modulate negli anni secondo la saggia indicazione della V Commissione bilancio ci fanno concludere che, almeno per quanto riguarda la regione Marche, la consistenza degli stanziamenti è proporzionale nella sostanza delle dimensioni fisiche delle aree colpite dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona. Tali stanziamenti sono in rapporto proporzionale, nella sostanza, ai danni che ne sono derivati, alle necessità obiettive, che sono state da tutti rappresentate. Gli stanziamenti, anch'essi significativi, per le opere

infrastrutturali, viarie e portuali, nonché gli stanziamenti per l'università anconetana e per l'ospedale regionale del capoluogo non possono essere riferiti a semplici e pur importanti esigenze localistiche di questa o di quest'altra zona, perché tali finanziamenti danno una risposta a problemi relativi ad ambiti ben più vasti. Mi riferisco sia alle infrastrutture viarie e portuali, sia agli edifici universitari; sia alle opere che attengono la sanità, in quanto si tratta di strutture che danno delle risposte non solo ai cittadini del capoluogo regionale, ma anche ad un ambito interregionale, nel quale si collocano naturalmente le necessità della regione.

Debbo formulare un vivo ringraziamento non solo ai colleghi che compongono la commissione, ma a tutti i gruppi che hanno operato una significativa convergenza sul provvedimento. Debbo formulare un ringraziamento particolare al presidente della Commissione, che ha guidato in maniera equilibrata i lavori, favorendo la rapida appropriazione del provvedimento. Debbo infine ringraziare il Governo per la sensibilità dimostrata.

ARNALDO BARACETTI. Signor presidente, siamo giunti ad un atto conclusivo importante per le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto. Con questo provvedimento, che è nato dall'iniziativa del gruppo parlamentare comunista e dei gruppi parlamentari della maggioranza, si rende possibile un rapido completamento della ricostruzione e l'ultimazione delle più importanti opere di competenza dello Stato, già avviate con precedenti leggi. Dobbiamo dire che siamo giunti a questo testo unificato con l'apporto dei gruppi parlamentari democratici del Friuli-Venezia Giulia, perché vi è stata una convergenza, unità e combattività per sostenere le giuste esigenze della nostra regione ed anche perché il Governo, tramite il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Giuliano Amato, ha dimostrato sensibilità nei confronti delle esigenze di ricostruzione della regione. Il Friuli-Venezia Giulia ha già ben utilizzato i fondi ottenuti dalla solidarietà nazionale e credo che il popolo friulano saprà validamente

utilizzare anche questa ulteriore dimostrazione di solidarietà della comunità nazionale, completando la ricostruzione e creando le condizioni per un maggior sviluppo culturale ed economico.

Desidero, infine, esprimere un apprezzamento nei confronti del presidente e del relatore.

ANGELO TIRABOSCHI. Tra non molto voteremo il provvedimento, frutto di un faticoso lavoro al quale hanno dato un contributo decisivo non solo i gruppi parlamentari, ma — è bene ricordarlo — anche il Governo, che aveva già predisposto un accantonamento specifico dei fondi globali per questa legge, di natura assai consistente (600 miliardi) e che ha consentito, sotto l'incalzare delle esigenze qui rappresentate, di prevedere uno stanziamento ancora più ampio, in quanto la legge contempla interventi per sei anni.

Credo che, questa volta, si possa veramente dire che è finita una fase caratterizzata da una serie di proposte legislative per la ricostruzione, il risanamento e lo sviluppo delle zone Friuli-Venezia Giulia e Marche. Con questo provvedimento si può completare l'opera di ricostruzione ed assicurare lo sviluppo.

Si è molto discusso, a proposito della regione Marche, sulla questione delle strade. Desidero sottolineare in questa sede che tale regione ottiene qualche disponibilità finanziaria per la rete viaria, però rimangono aperti problemi che definisco « ritardo storico », in quanto nel piano triennale ed in quello decennale vi è stata una sottovalutazione delle esigenze delle Marche, a partire dalla necessità di apportare varianti alla strada statale n. 16, problema questo che è stato proposto in altra sede e che dovrà costituire oggetto di riflessione.

Infine, desidero rivolgere un apprezzamento al relatore per il lavoro puntiglioso e tenace svolto, ed al presidente della Commissione per la sensibilità dimostrata.

Con queste brevi annotazioni annuncio il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento al nostro esame.

MARIO FIORET. Signor presidente, desidero esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, un apprezzamento sincero a lei che, con tanta sollecitudine, ha « pilotato » il complesso *iter* del testo legislativo che stiamo per approvare, nonché al relatore per il non facile lavoro di mosaico che ha dovuto compiere ed al Governo per la sua disponibilità generosa; si tratta di contributi che hanno reso possibile il raggiungimento di un traguardo tanto atteso dalle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia.

Il testo unificato è il prodotto di un proficuo lavoro che, partendo da proposte di legge di iniziativa parlamentare provenienti dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, ha trovato un significativo punto di equilibrio. La nuova legge, quando diverrà operativa, garantirà il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, nel solco e nel proseguimento di una filosofia, rivelatasi produttiva ed efficace, che affida alla regione il compito di elaborare le scelte di fondo della ricostruzione e lascia al concorso operativo ed organizzativo delle autonomie locali l'attuazione degli indirizzi prefissati.

Per determinare il quadro degli impegni necessari al completamento della ricostruzione, la regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato, nell'aprile del 1985, una relazione sullo stato delle attività regionali svolte e, nell'agosto dello stesso anno, ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un documento analitico sui fabbisogni per il definitivo completamento della ricostruzione, fabbisogni che hanno trovato accoglimento da parte del Governo. Accanto ad opere strettamente collegate alla ricostruzione di edifici pubblici e privati distrutti o danneggiati dal terremoto, il provvedimento prevede, come è noto, anche appositi stanziamenti in favore dell'amministrazione dello Stato, stanziamenti indirizzati non solo a riequilibrare e consolidare la ripresa delle zone colpite dal terremoto, ma volte soprattutto a rafforzare il ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia, come punto di collegamento negli scambi est-ovest e tra l'Europa ed il baci-

no orientale del Mediterraneo. Ciò nell'interesse generale del paese.

Il potenziamento della funzione storica del Friuli-Venezia Giulia dà un contenuto concreto agli orientamenti di politica estera italiana, orientamento emersi con rinnovata decisione quest'anno, che hanno portato ad un rafforzamento dei rapporti di buon vicinato e di collaborazione con l'Austria, la Jugoslavia e la Mitteleuropa, attuati con una serie di accordi bilaterali che hanno esaltato la volontà di pacifica convivenza dell'Italia. Le forze politiche e istituzionali della regione Friuli-Venezia Giulia sono consapevoli che ad esse incombe il compito di dare testimonianza all'intero paese che, nell'arco di operatività della legge, dovrà essere completata la ricostruzione e dovranno, nel contempo, essere realizzati gli obiettivi di consolidamento economico e sociale della zona, obiettivi che la legge vuole perseguire nell'interesse generale.

Senza enfasi, sottolineando però il bilancio positivo del lavoro svolto in questi ultimi dieci anni dall'intera regione Friuli, ritengo di poter concludere con l'auspicio che la definitiva rinascita di tale regione sarà il riscontro più pertinente alla solidarietà dimostrata dall'intera nazione verso una popolazione che sembrava destinata alla diaspora e che, invece, ha saputo trovare nelle antiche virtù e nelle proprie salde radici l'orgoglio di raggiungere condizioni di vita e di progresso economico mai godute prima di ora.

GASTONE PARIGI. Quale parlamentare friulano desidero anch'io unirmi all'elogio rivolto alle popolazioni friulane, che hanno provveduto alla ricostruzione della loro regione, senza dare luogo ai consueti fenomeni di arretramento. Questo è il motivo per il quale voteremo a favore del provvedimento in questione, pur avendo espresso riserve circa il contenuto degli articoli 7, 16 e 19.

CARLO DI RE. Mi associo alla dichiarazione di voto favorevole già pronunciata dal collega Ermelli Cupelli. Il provvedimento che stiamo per approvare riveste importanza particolare per la regione Friuli-

Venezia Giulia, poiché potrà contribuire a terminare l'opera di ricostruzione già iniziata e ad affrontare problemi importanti che riguardano il settore dei beni ambientali e culturali (università di Udine, viabilità ordinaria, difesa del suolo).

Mi piace sottolineare il fatto che con il provvedimento in questione viene rafforzato il concetto di autonomia regionale. Infine, mi associo anche io al ringraziamento espresso da parte di alcuni colleghi nei confronti del relatore, che ha svolto un'eccellente opera di coordinamento, e nei confronti del presidente della nostra Commissione che ha svolto quella di azione di stimolo necessaria all'approvazione definitiva.

ROBERTA BRENDA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento oggi al nostro esame e sento il dovere di rivolgere apprezzamento nei confronti del relatore e di ringraziamento verso i colleghi che sono intervenuti nel dibattito odierno nonché verso di lei, signor presidente, per l'opera fattiva per la collaborazione svolta con il rappresentante del Governo, che permettono oggi di arrivare al varo definitivo. Desidero inoltre ringraziare, e non in maniera formale, i colleghi della Commissione bilancio, ed in particolare il presidente del comitato pareri Angelo Tiraboschi, per il contributo dato sull'argomento che, del resto, ha trovato il consenso di tutti i gruppi politici.

Il testo che stiamo approvando rappresenta in maniera emblematica la fiducia del Parlamento nazionale nei confronti del Friuli, la cui popolazione ha dimostrato in passato di aver ben utilizzato i contributi delle due precedenti « leggende » relative alla ricostruzione. Sempre nel testo in considerazione risultano accolte molte qualificate istanze provenienti dai comuni e dagli amministratori locali relative ad un vero e proprio piano di ricostruzione del Friuli.

Il nostro voto favorevole è motivato anche dalla convinzione di sapere che questo provvedimento svolgerà azione di supporto per l'economia dell'intera regione.

PAOLO GUERRINI. Desidero associarmi al ringraziamento che altri colleghi le han-

no rivolto, signor presidente, per la disponibilità e l'impegno dimostrati nei confronti della regione Marche oltre che della regione Friuli. Anche io mi associo al ringraziamento nei riguardi del relatore e dei colleghi che hanno partecipato a questo dibattito e che stanno per dare il loro voto definitivo sul provvedimento in questione.

Concordo con coloro che hanno affermato che in occasione di eventi calamitosi è necessario non soltanto procedere ad un'opera di ricostruzione per le zone direttamente colpite, ma ad un collegamento con l'intera economia della regione. Per esempio, per la regione Marche, ed in particolare per Ancona, è stato necessario un intervento di sviluppo economico e sociale che ha riguardato tutta l'area regionale oltre ai quartieri colpiti della Palombella, della Posatora (lo stesso discorso si potrebbe fare per la Fenice di Senigallia e la Rocca di San Leo). In effetti, la città di Ancona, nonostante gli interventi di questi ultimi anni utilizzati in modo serio, non ha aumentato la propria popolazione. Ciò dimostra quanto sia necessario un intervento di supporto oltre quello relativo ad una pura e semplice ricostruzione delle zone colpite dagli eventi calamitosi. Sempre per la città di Ancona posso affermare che gli stanziamenti finora erogati sono stati spesi con serietà.

Partendo da questa premessa, credo che si possa guardare con fiducia ai risultati che dovranno sortire da questa legge.

Sottolineo, infine, l'« unità » che vi è stata da parte dei marchigiani, dei friulani, e all'interno delle forze politiche che non si sono lasciate vincere da particolarismi o da settarismi, ma hanno guardato solo all'interesse complessivo delle popolazioni.

MARTINO SCOVACRICCHI. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare rappresenta senza dubbio l'epilogo felice di un'infelice vicenda che abbiamo potuto ricomporre almeno sul piano materiale. Esso rappresenta il suggello di un impegno decennale sofferto e tenace delle popolazioni, degli enti locali, delle regioni — e lo dico con tutta modestia — anche dei par-

lamentari locali, i quali, fuori di ogni disputa ideologica, hanno guardato solo all'interesse delle loro terre.

Ritengo emblematica e altamente significativa, innanzitutto, la norma che prevede che si dia priorità, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, all'edilizia abitativa, che dovrebbe portare a raggiungere l'obiettivo della ricostruzione delle abitazioni private, senza con questo trascurare altre esigenze di carattere pubblico, come l'opera di ripristino e di restauro degli edifici demaniali e di culto e del patrimonio culturale e artistico.

Non mi soffermo sui vari articoli della legge che verranno ampiamente commentati da parte delle popolazioni interessate quando domani si leggerà sui giornali dell'approvazione della legge. Ritengo di poter dire che le richieste avanzate dalle popolazioni sono state soddisfatte proprio per la fiducia che hanno meritato i friulani, in conseguenza di una scrupolosa utilizzazione dei finanziamenti ricevuti.

Concludendo, esprimo, a nome del gruppo socialdemocratico, tutto il mio apprezzamento al Governo per la disponibilità sempre dimostrata, ma sarebbe più giusto ringraziare tutti i Governi che si sono succeduti nell'arco di un decennio e che hanno dimostrato nei confronti del Friuli piena disponibilità e ampiezza realistica di vedute, collocando i problemi di quella regione nel contesto dei problemi nazionali, perché nel Friuli hanno visto una parte essenziale della vita, dell'economia, oltre che della cultura e del pensiero nazionale.

Esprimo un doveroso ringraziamento anche per il lavoro svolto dal presidente e da tutti i commissari.

GIAN UGO POLESELLO. Non ripeterò quanto è stato detto dal collega Baracetti relativamente al merito del provvedimento nel suo complesso. Voglio semplicemente marcare quegli aspetti che i comunisti giudicano estremamente positivi: innanzitutto, desidero rilevare che la Commissione sarà impegnata a verificare lo stato di modernizzazione del sistema infrastrutturale italiano nel quadrante nord-est del paese. Inoltre, si pone con l'articolo 2,

che prevede il completamento dell'opera di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, una questione straordinariamente importante per il nostro paese, nel senso di una verifica della possibilità non solo tecnica, ma politica, di coordinare tutti gli interventi di sistemazione idrogeologica, tesi non soltanto a sanare danni naturali, ma anche a predisporre le basi di uno sviluppo della zona.

L'articolo 3, inoltre, riguarda una questione che interessa gran parte del territorio del nostro paese. Mi riferisco al problema dell'adeguamento antisismico dei fabbricati, non solo a quelli danneggiati o distrutti, perché nella norma si fa riferimento anche alla necessità di una conoscenza scientifica dell'intero patrimonio edilizio, abitativo enon, compreso in aree che siano già state classificate e con un grado di sismicità 12. Questo rappresenta un fatto molto importante perché, come abbiamo più volte rilevato in Commissione, un'efficace politica di salvaguardia del nostro territorio e patrimonio abitativo passa attraverso la prevenzione che può attuarsi solo tramite la conoscenza scientifica delle condizioni di sicurezza del patrimonio abitativo stesso, e costituisce base imprescindibile per una politica di intervento.

Sottolineando come il provvedimento vada incontro alle attese delle popolazioni friulane e marchigiane, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

LUIGI RINALDI. Anche il gruppo democratico cristiano esprime la sua viva soddisfazione per la positiva conclusione del lungo *iter* legislativo di un provvedimento frutto di un insieme di proposte che hanno trovato la loro composizione grazie alla disponibilità di tutte le forze politiche alle quali, pertanto, esprimo la mia riconoscenza. Ma soprattutto sottolineo come la positiva conclusione cui addiveniamo si debba alla sensibilità del Governo che ha inteso riconoscere le legittime esigenze delle popolazioni del Friuli e delle Marche. Do altresì atto al presidente della Commissione dell'impegno che ha posto nello sveltimento dei lavori, in modo da poter giun-

gere a questo felice esito. E ringrazio il relatore per il paziente ed intelligente lavoro svolto nell'arco di dieci mesi attorno a questo importante provvedimento.

Senza entrare nel merito, mi preme sottolineare che questo provvedimento si muove nell'ottica della ricostruzione e dello sviluppo e ciò rappresenta un fatto molto significativo. Vorrei far presente, inoltre, per quanto riguarda le Marche, che gli interventi previsti non sono riferiti solo alla città di Ancona, ma anche ad altre città della regione. Comunque va sottolineato che problemi come quello del porto, quello connesso alla viabilità, nonché quelli relativi all'università e all'ospedale regionale, anche se riguardano direttamente la città di Ancona, interessano tutta la regione e, per quanto riguarda la viabilità, tutto il paese, se è vero come è vero che è la nostra regione registra notevoli ritardi in fatto di collegamenti, ritardi ampiamente documentati, documentabili e riconosciuti.

Con la solidarietà del paese che si esprime attraverso il provvedimento al nostro esame, in ordine al quale ho ragione di esprimere la mia soddisfazione, anche le Marche si immetteranno sulla via dello sviluppo. Dichiaro pertanto il mio voto favorevole.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo innanzitutto ringraziare il presidente per il modo in cui ha condotto i lavori di questa Commissione, debbo ringraziare altresì l'onorevole Tiraboschi, il relatore onorevole Rebullà e tutti i colleghi che sono intervenuti e hanno partecipato ai lavori della Commissione.

Credo di poter affermare che il Governo anche in occasione della discussione della terza legge a favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche abbia compiuto interamente il suo dovere. Ritengo anche di poter dire che ci siamo mossi non soltanto nella direzione della ricostruzione, ma anche dello sviluppo e del potenziamento della funzione della regione Marche.

Esprimo la mia sincera soddisfazione perché il provvedimento garantisce la cre-

dibilità delle istituzioni da parte delle popolazioni colpite dal sisma.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3583) e proposta di legge Fornasari ed altri (3456) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza » (3583-3456):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Ermelli Cupelli e Tiraboschi (1446); Baracetti ed altri (2738); Santuz ed altri (3355); Parigi ed altri (3435) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità » (1446-2738-3355-3435).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baracetti, Becchetti, Boselli, Botta, Bredda, Ciocci, Coloni, Comis, Cuffaro, De Carli, Di Re, Ermelli Cupelli, Fabbri, Fioret, Fornasari, Gasparotto, Geremicca, Guarra, Guerrini, Martellotti, Orsini Gian Franco, Palmi, Lattanzi, Parigi, Polesello, Rebutta, Ricciuti, Rinaldi, Sapio, Scovacricchi, Tiraboschi.

Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Fabbri ed altri: Reperimento di una idonea sede per l'Archivio di Stato di Roma e assegnazione in uso del Palazzo della Sapienza al Senato della Repubblica (Approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato) (4010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Fabbri, Fosson, Gualtieri, Malagodi, Mancino, Marchio, Napoleoni, Pecchioli e Schietroma: « Reperimento di una idonea sede per l'archivio di stato di Roma ed assegnazione in uso del Palazzo della Sapienza al Senato della Repubblica », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 settembre 1986.

Propongo il rinvio ad altra seduta della discussione del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno di oggi nell'ipotesi che fossero disponibili i pareri delle competenti Commissioni. Tale condizione non si è verificata, e ritengo di dover raccomandare l'accoglimento della mia proposta di rinvio anche in considerazione della circostanza che, essendo state presentate due questioni pregiudiziali di costituzionalità da parte del gruppo della sinistra indipendente con riferimento agli articoli 9 e 81 della Costituzione, oltre che una questione sospensiva da parte del gruppo radicale, la completa disponibilità dei pareri è un elemento dal quale non si può in questa fase prescindere, attesa la pregiudizialità delle questioni e la complessità istituzionale, e regolamentare ad esse sottesa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge senatore Franza: Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (Approvata dal Senato) (3555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge senatore Franza: « Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 già approvata dal Senato nella seduta del 5 marzo 1986. »

Propongo il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, non essendo pervenuti i pareri delle competenti Commissioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che da domani ha inizio la sessione di bilancio e che in

tale periodo non potranno essere assunte deliberazioni su provvedimenti che comportano maggiori spese e maggiori entrate, ed inoltre, che potrà essere proseguito l'esame di provvedimenti in sede referente diversi da quelli relativi al bilancio ed alla legge finanziaria, una volta trasmessa la relazione alla V Commissione.

Propongo quindi che l'esame dei documenti di bilancio inizi mercoledì pomeriggio e quello del decreto-legge sul condono giovedì mattina.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19.30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
